

Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni Locali - ID 2849

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;

CHIARIMENTI – I TRANCHE

1. Domanda

Chiediamo conferma che la condizione di esecuzione di cui alla lettera D), art. 9, del Capitolato d'Oneri - Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 – debba essere soddisfatta dal soggetto terzo erogatore con cui l'operatore economico stipulerà apposito contratto di fornitura in caso di aggiudicazione in proprio favore.

Risposta

Si conferma, la condizione di esecuzione dovrà essere soddisfatta dal soggetto che eseguirà la prestazione di vendita dell'energia elettrica.

2. Domanda

Con riferimento ai requisiti relativi al servizio di progettazione ed anche alla luce di quanto dobbiamo compilare all'interno della domanda di partecipazione al punto 4, siamo a chiedere conferma che indicando l'esecuzione del servizio suddetto in maniera autonoma poiché in possesso di SOA anche per la progettazione e del relativo staff tecnico, non per questo ci sarà preclusa poi la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante in caso di eventuale aggiudicazione.

Risposta

Si conferma che in caso di possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nella categoria OG11, per una classifica adeguata ai lavori da assumere, l'operatore economico può partecipare alla procedura autonomamente, purché in possesso degli altri requisiti richiesti dal Capitolato d'Oneri. Resta salva la possibilità per l'operatore economico di subappaltare ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, in tutto o in parte, i servizi di progettazione purché abbia indicato nel DGUE la volontà di ricorrere al subappalto secondo le prescrizioni di cui al par. 8 del Capitolato d'Oneri.

3. Domanda

Nell'ipotesi precedente (di esecuzione in proprio della progettazione), il nominativo del progettista incaricato deve necessariamente risultare tra i membri dello staff tecnico che ha permesso di ottenere la certificazione SOA?

Risposta

Il nominativo del progettista incaricato deve essere tra i membri dello staff tecnico dell'operatore al momento della partecipazione purché in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 del Capitolato d'Oneri e di quelli di idoneità professionale per servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui al par. 6.1, lett. b), punti 1 o 2 del Capitolato d'Oneri.

4. Domanda

Nel caso in cui, invece, si decida di dichiarare da subito che la progettazione sarà affidata ad esterni mediante subappalto necessario, siamo a chiedere conferma del fatto che il soggetto inserito all'interno della domanda di qualificazione non sia poi vincolante in fase esecutiva. In caso di eventuale aggiudicazione, si potrà quindi decidere di subappaltare ad altro soggetto ovviamente qualificato?

Risposta

Si conferma che la sostituzione del subappaltatore necessario durante l'esecuzione è ammessa a condizione che la stazione appaltante autorizzi preventivamente la sostituzione e purché il nuovo subappaltatore sia in possesso degli stessi requisiti secondo le prescrizioni del Capitolato d'Oneri.

5. Domanda

Chiediamo gentile conferma che la condizione di esecuzione di cui alla lettera D), art. 9, del Capitolato d'Oneri - Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 – debba essere soddisfatta dal soggetto terzo erogatore con cui l'operatore economico stipulerà apposito contratto di fornitura in caso di aggiudicazione in proprio favore.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 1.

6. Domanda

Nel Capitolato d'oneri, paragrafo 3, si definisce che “in ottica di massima trasparenza, nel documento “Ordini Convenzione SIE ed.4” si riportano i dati relativi alle adesioni dell'iniziativa di analogo oggetto (pubblicata nel 2015 e con attivazione dei 16 lotti da gennaio 2021 a dicembre 2022) con riferimento ai soli ordinativi emessi da parte delle Amministrazioni Locali”. Si chiede di poter fornire il documento sopra citato poiché non presente all'interno della documentazione di gara.

Risposta

Il documento ID 2849 AQ SIE PAL – Ordini Convenzione SIE ed.4.xls è stato reso disponibile sul portale www.acquistinretpa.it nella sezione dedicata ai Documenti di gara della presente iniziativa.

7. Domanda

Nel Capitolato tecnico, paragrafo 6.1.7.2.2 definisce che “la realizzazione di un impianto Fotovoltaico debba produrre energia elettrica utilizzata almeno per l'80% all'interno degli edifici oggetto dell'OPF. Nell'Appendice 12, capitolo 3 - Impianto fotovoltaico, definisce che “l'intervento di realizzazione di impianto fotovoltaico come intervento di riqualificazione preveda che almeno il 50% dell'energia elettrica prodotta venga utilizzata all'interno degli edifici oggetto dell'OPF”. Si chiede pertanto quali dei due valori debba essere preso in considerazione per tale intervento di efficientamento.

Risposta

Come precisato anche al par. 6.2.1.3. “Obiettivi e Parametri di Erogazione del Servizio Energetico Elettrico per gli impianti Elettrici da Fonte Rinnovabile”, l'intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico deve garantire che almeno l'80% dell'energia elettrica prodotta venga utilizzata all'interno degli edifici oggetto dell'OPF. Si evidenzia, inoltre, come riportato nel paragrafo 3 dell'Appendice 12, che l'espressione “all'interno degli edifici oggetto dell'OPF” include anche la possibilità di ricorrere all'Autoconsumo individuale a distanza come definito dal Decreto CACER D.M. 7 dicembre 2023 n. 414. Pertanto, il valore da considerare nell'Appendice 12 è pari all'80%, mentre il valore precedentemente indicato deve intendersi come refuso.

8. Domanda

Nel capitolo tecnico, paragrafo 6.3 Servizio Elettrico B, viene definito che “I sistemi di ventilazione meccanica di cui al par. 6.1.8 sono parte integrante dei sistemi di climatizzazione di cui alla precedente lettera a), Impianti di climatizzazione estiva”. Si chiede pertanto, nell’eventualità di installazione di macchina di ventilazione meccanica (VM), all’interno di quale voce del listino vengano remunerate.

Risposta

Al paragrafo 6.2 Servizio Energetico Elettrico “B” del Capitolato Tecnico viene definito che “I sistemi di ventilazione meccanica di cui al par. 6.1.8 sono parte integrante dei sistemi di climatizzazione di cui alla precedente lettera a).” La suddetta lettera a) prevede l’affidamento del Servizio Energetico Elettrico “B” per il tramite degli “Impianti di Climatizzazione estiva”.

La remunerazione della componente gestione, conduzione e manutenzione (M) dei sistemi di ventilazione meccanica già presenti è definita:

- per i “Sistemi di ventilazione puntuale” nell’ALLEGATO 5 – Elenco prezzi a base “IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE” - voce “Sistemi di ventilazione puntuale”
- per le “altre tecnologie per i locali di maggior volume” nell’ALLEGATO 5 – Elenco prezzi a base “IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA” - mediante le voci associate al tipo di impianto quali a titolo di esempio non esaustivo “Circuiti aeraulici”.

Per i sistemi di Ventilazione meccanica offerti in sede di gara (rif. criterio di valutazione tecnica 17.1), trattandosi di proposta migliorativa da parte del concorrente, non è prevista la remunerazione della componente gestione, conduzione e manutenzione (M) successiva all’installazione.

9. Domanda

In caso di società commerciale di cui alla lettera a), comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 36/2023 in possesso di tutti i requisiti richiesti alla lettera a) del Paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri (partecipazione con riferimento ai servizi di progettazione), anche tramite proprio staff interno formato da soggetti dipendenti o con contratto d’opera, qualora intendesse svolgere i servizi di progettazione autonomamente, si chiede quanto segue:

1. conferma che l’opzione corretta da selezionare tra le forme indicate al punto 4 dell’Allegato 1 - Domanda di partecipazione “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”;
2. conferma che dovrà essere compilata la tabella prevista nel paragrafo 4 dell’Allegato 1- Domanda di partecipazione che richiede quanto segue:

Dichiarazioni concernenti il/i professionista/i incaricato/i della progettazione:

IL CONCORRENTE DICHIARA CHE

1. il/i professionista/i incaricato/i della progettazione oggetto dell’appalto, sono quelli indicati nella seguente tabella:

(indicare per ciascun professionista titolo di studio ed estremi dell’iscrizione all’Albo o titolo abilitativo)

2. nella tabella che segue il rapporto giuridico intercorrente tra i professionisti suindicati, incaricati della progettazione, ed il concorrente

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione che precede deve essere resa dalla mandataria o dal Consorzio).

Risposta

1. In caso di partecipazione autonoma va barrata solo la casella in corrispondenza di “autonomamente, essendo in possesso di attestazione SOA in corso di validità, per progettazione e costruzione OG11 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, punto 2, lett. a) o b) del Capitolato d’Oneri. Il concorrente dichiara altresì che il proprio staff tecnico è in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura di cui al par. 6.1, lett. b), punti 1 o 2 del Capitolato d’Oneri”, mentre l’elencazione sotto la dicitura

“Si precisa che la progettazione sarà svolta con la seguente forma” si riferisce solo alla partecipazione di soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023.

2. Si conferma.

10.Domanda

Si chiede cortesemente di precisare se la quota di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico (intervento tipo 2) utilizzata all'interno degli edifici oggetto dell'OPF sia pari all'80%, come indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.1.7.2.2, oppure sia pari al 50%, come indicato al paragrafo 3 dell'Appendice 12 "Metodologia di calcolo dei fabbisogni elettrici". Si chiede cortesemente di adeguare conseguentemente le formule.

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 7.

Nelle formule del paragrafo 3 dell'Appendice 12 il valore 0,5 deve intendersi sostituito con 0,8.

11.Domanda

Si chiede di chiarire il valore percentuale di autoconsumo minimo di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, in quanto nei documenti di gara sono riportati due valori differenti: nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 6.1.7.2.2 e al paragrafo 6.2.1.3, viene indicato l'80%, mentre nell'Appendice 12, al capitolo 3, viene indicato il 50%.

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 7.

12.Domanda

In merito a quanto illustrato nel capitolo 6.1.8 del Capitolato Tecnico, relativamente ai sistemi di ventilazione meccanica, con particolare riferimento ai valori indicati nell'elenco puntato “Efficienza nominale invernale recuperatore (%) \geq 75%” ed “Efficienza nominale estiva recuperatore (%) \geq 65%”, si chiede di specificare se tali valori di efficienza siano da intendersi riferiti al solo recupero termico sensibile oppure al recupero di tipo entalpico.

Risposta

I valori di efficienza sono da intendersi riferiti al recupero termico sensibile.

13.Domanda

Facendo riferimento ai Criteri di valutazione dell'Offerte tecnica (Capitolato d'oneri, capitolo 17) per i quali si chiede di illustrare l'applicazione pregressa della soluzione stessa nei confronti di altre Amministrazioni con i relativi benefici conseguenti (nello specifico, quindi, criteri n. 4, 5, 16, 17.2), si chiede se possa essere accettata in tale sede l'esperienza dei soggetti incaricati per i servizi di ingegneria e di architettura, o di altra azienda coinvolta con avvalimento (sia questo finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta).

Risposta

Si conferma. Rimane fermo tutto quanto previsto al paragrafo 7 e agli altri paragrafi del Capitolato d'Oneri in tema di avvalimento.

14.Domanda

Ai fini della compilazione del documento 'ID 2849 AQ SIE PAL - Allegato 8 - Schema conto economico commessa', si chiede conferma che all'interno della cella C2 del tab 'Conto Economico-Ricavi', vada inserito il valore di volume inteso come quantitativo massimo come riportato in “Tabella n. 3” al capitolo 3 del Capitolato

d'oneri per il lotto di riferimento, indipendentemente dagli scenari proposti nella “Tabella n. 18” e “Tabella n. 19” al capitolo 23 del Capitolato d'oneri.

Risposta

Come riportato al paragrafo 2, lettera a) dell'Allegato 7 – Schema giustificativi anomalia, costi manodopera, nella cella C2 (Volume di riferimento (volume non incrementato della quota maggiore del lotto)) del foglio 'Conto Economico-Ricavi' del documento 'ID 2849 AQ SIE PAL - Allegato 8 - Schema conto economico commessa' va inserito “il massimale in volume della quota maggiore di ciascun lotto”.

15.Domanda

Si richiede un chiarimento in merito alla contabilizzazione dell'autoconsumo da impianti fotovoltaici nel caso di ricorso all'autoconsumo diffuso, come indicato all'Appendice 12, capitolo 3. In particolare, si chiede di confermare se l'energia autoconsumata su altri POD dell'Amministrazione possa intendersi riferita anche ai POD afferenti a edifici dell'Amministrazione non ricompresi nel perimetro dell'OPF.

Risposta

Come definito al paragrafo 3 dell'Appendice 12 e specificatamente nel punto relativo “Utilizzo mediante ricorso all'autoconsumo diffuso” vale quanto definito dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER). Rimane inteso che i vantaggi economici relativi al ricorso all'autoconsumo diffuso sono a favore dell'intestatario del POD.

16.Domanda

In merito all' “Ulteriore intervento di riqualificazione energetica offerto” di cui al capitolo 6.1.7.2.3 del Capitolato tecnico e al criterio di valutazione n.16 del capitolo 17 del Capitolato d'oneri, si chiede di confermare se tra tali interventi possano rientrare anche proposte integrate e coordinate di riqualificazione dell'edificio e degli impianti, finalizzate al conseguimento di elevati livelli di prestazione energetica complessiva, fermo restando il rispetto delle caratteristiche tecniche minime previste dagli atti di gara.

Risposta

Non si conferma, l'ulteriore intervento di riqualificazione energetica termica offerto deve essere rappresentato da un solo intervento di riqualificazione dettagliandone le caratteristiche tecniche e prestazionali, indicando il risparmio energetico generato e riportando casi in cui l'intervento è già stato realizzato presso altre PA con i relativi benefici conseguiti.

17.Domanda

Per quanto riguarda l'Allegato 8 “Schema conto economico della commessa” si chiede di indicare per l'allocazione dei costi dei vettori energetici se debbano essere considerati i costi relativi al trimestre solare di pubblicazione del bando di gara.

Risposta

Per l'allocazione dei costi dei vettori energetici devono essere considerati i costi alla data di presentazione dell'offerta che il proponente è in grado di dimostrare.

18.Domanda

La scrivente società - in possesso di attestazione SOA con qualificazione anche per progettazione e costruzione nella categoria OG11 per classifica adeguata ai lavori da eseguire e in possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al par. 6.2 punto 2) lett. b - intende espletare direttamente l'attività di progettazione nell'ambito dei servizi di ingegneria e di architettura previsti dalla *lex specialis* di gara.

Tenuto conto di tale premessa, si chiedono le seguenti precisazioni:

1. Si chiede conferma che il possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui al par. 6.1, lett. b) punto 2 debba essere in capo alla società e non allo "staff tecnico", come indicato a pag. 16 del capitolato d'onori (art. 4 lett. a);

2. Con riferimento a quanto prescritto in ordine alla comprova a pag. 22 del capitolato d'onori:

"Ai fini della comprova, il concorrente indica altresì, nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 14.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i. Con riferimento a ciascun professionista incaricato della progettazione, il concorrente è tenuto, nella domanda di partecipazione, a precisare la natura del rapporto professionale intercorrente con il professionista ed instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo – associato di un'associazione tra professionisti socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA; ausiliario; o subappaltatore necessario. Il concorrente potrà altresì incaricare professionisti con cui ha instaurato un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione".

Si chiede conferma che la società scrivente debba indicare nella domanda di partecipazione, nella parte relativa alle dichiarazioni concernenti il professionista incaricato della progettazione, il solo "direttore tecnico SOA" dipendente dell'Operatore Economico.

3. Sempre con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1, lett. b, punto 2), il penultimo capoverso prescrive che "Il Fornitore aggiudicatario, prima della stipula del singolo contratto di fornitura e con le modalità riportate nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico, dovrà indicare all'Amministrazione il/i nominativo/i del/i progettista/i impegnato/i nell'ambito delle attività di progettazione del contratto di fornitura stesso....", si chiede conferma che tale indicazione sia da effettuarsi dopo l'eventuale aggiudicazione e prima della stipula del singolo contratto di fornitura.

Risposta

1. Non si conferma. Rimane, pertanto, fermo – per il caso di specie - quanto previsto al paragrafo 4 lett. a) del Capitolato d'Oneri.

2. Non si conferma. Il concorrente dovrà indicare nella Domanda di partecipazione il/i professionista/i incaricato/i della progettazione oggetto dell'appalto, fornendo le dichiarazioni e i dati ivi richiesti. Detto professionista potrà anche coincidere con il "direttore tecnico SOA".

3. Si conferma.

19.Domanda

All'interno del documento "ID 2849 AQ SIE PAL – Allegato 5 – Elenco prezzi a base d'asta", le voci di prezzo riportate nella tabella "Impianti di climatizzazione invernale" per "Centrali di trattamento aria" e "Unità di trattamento aria" risultano pari rispettivamente a 32,12 € e 554,78 €, con la specifica "nel caso di attivazione del solo servizio A".

Nella tabella "Impianti di climatizzazione estiva", le medesime voci "Centrali di trattamento aria" e "Unità di trattamento aria" sono invece valorizzate rispettivamente 64,24 € e 1.109,57 €, accompagnate dalla nota: "nel caso di attivazione del servizio B applicare il prezzo delle due voci sia per il servizio A (ad attivazione obbligatoria) che per il servizio B".

Si chiede pertanto di chiarire, nel caso di attivazione congiunta dei servizi A + B, e considerata la presenza delle suddette voci in entrambe le sezioni, quale prezzo debba essere applicato alle voci "Centrali di trattamento aria" e "Unità di trattamento aria" sia nella sezione "Impianti di climatizzazione invernale" che nella sezione "Impianti di climatizzazione estiva".

Risposta

Nel caso di attivazione del solo servizio A si applica il prezzo indicato al servizio A.

Nel caso di attivazione del servizio B, essendo il servizio A obbligatorio, il prezzo del servizio B include sia quello del servizio A che del servizio B e, pertanto, va considerato solo quest'ultimo.

20.Domanda

Mentre per le Pompe di Calore installate come riqualificazione (Intervento Tipo 1) in assenza di Servizio B è chiaramente previsto il "Caso b.2" con rimborso dei consumi elettrici (FPdC) alla PA [CT 6.1.3.1.2], nulla viene specificato per i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) proposti come miglioria del Servizio A (Criterio 17.1).

Si chiede di chiarire se, in assenza di Servizio B, il costo dell'energia elettrica per il funzionamento dei ventilatori/macchine VMC debba essere rimborsato dal Fornitore alla PA con le medesime modalità previste per le PdC, o se resti in carico all'Amministrazione come consumo ausiliario.

Risposta

In caso di assenza di Servizio B, il costo dell'energia elettrica per il funzionamento dei ventilatori/macchine VMC resta in carico all'Amministrazione come consumo ausiliario.

21.Domanda

In riferimento alle indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico, all'articolo 8, paragrafo 8.5.1 "Prezzi unitari del Servizio Energia A", in merito alla determinazione del prezzo del gas naturale, si chiede di confermare che tutte le componenti delle ulteriori voci di costo che compongono il prezzo del gas naturale sul mercato libero siano quelle indicate nell'Errata Corrige n.1 del servizio integrato energia SIE4.

Risposta

Non si conferma, le voci per la determinazione del prezzo del gas naturale sono riportate esclusivamente all'interno del paragrafo 8.5.1 *Prezzi unitari del Servizio Energia A*, relativamente al PU_{AM} .

22.Domanda

In riferimento alle indicazioni presenti nel Capitolato Tecnico, all'articolo 8, paragrafo 8.5.2 "Prezzi unitari del Servizio Energetico Elettrico B", si chiede di confermare che, in un'ottica di standardizzazione dei corrispettivi contrattuali da applicare per la determinazione del PUBF, relativamente al corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità verrà applicato il corrispettivo unitario pubblicato da ARERA di cui ai commi 34.9 e 41.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com, indipendentemente dalla tipologia di utenza (oraria/non oraria). Diversamente, si ricadrebbe in una situazione in cui il PUBF sarebbe potenzialmente differenziato e specifico per ciascuna utenza oraria (POD orario) e quindi per ciascun contratto, in quanto direttamente conseguente dal profilo orario consuntivo di energia elettrica prelevata.

Risposta

Non si conferma.

Come riportato al par. 8.5.2 "Prezzi unitari del Servizio Energetico Elettrico B" del Capitolato Tecnico, alla sezione "Altri Corrispettivi Contrattuali", con riferimento al corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità, di cui all'allegato A della deliberazione ARG/elt 98/11, si prevede che:

- i. "per le utenze non orarie, verrà applicato il corrispettivo unitario pubblicato da ARERA di cui ai commi 34.9 e 41.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com;
- ii. per le utenze orarie, verrà applicato:
 - il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 14.4 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l'energia elettrica prelevata nelle ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico;

- il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 14.3 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l'energia elettrica prelevata nelle ore di picco del sistema elettrico".

23. Domanda

Con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 ("Regolamento FSR"), relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, per come richiamato all'art. 9.1 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire se in caso di ricorso all'avvalimento per la progettazione ai sensi dell'art. 4, lett. c) del Capitolato d'Oneri, i soggetti ausiliari debbano essere considerati "fornitori principali" e se quindi, in quanto tali, essi ricadano tra i soggetti tenuti all'applicazione del Regolamento FSR.

Risposta

Si evidenzia che, così come previsto al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri, i fornitori principali sono quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata. Qualora ricorrano i suddetti presupposti le imprese ausiliarie saranno tenute agli oneri dichiarativi e a tutti gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del Regolamento FSR.

24. Domanda

Con riferimento al requisito di cui all'art. 9 Lett. D) del Capitolato d'Oneri si chiede di confermare che tale requisito dovrà essere posseduto in sede esecutiva dal soggetto che renderà la prestazione di fornitura di energia elettrica e che, pertanto, in caso di concorrente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione benché non iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, sia sufficiente che il concorrente si impegni a soddisfare in sede esecutiva il requisito di cui all'art. 9 Lett. D) del Capitolato d'Oneri, senza che sia necessario indicare il nominativo del soggetto in possesso di tale iscrizione.

Risposta

Si precisa che, ai fini della partecipazione, è sufficiente che il concorrente si impegni formalmente a soddisfare il requisito previsto dall'art. 9 Lett. D) del Capitolato d'Oneri in fase esecutiva. Non è pertanto necessario indicare, in sede di presentazione dell'offerta, il nominativo del soggetto già iscritto all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

25. Domanda

Premesso e considerato che:

- il Capitolato d'oneri alla "Tabella n. 1 - Descrizione dei CPV", di cui all'art. 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, riporta la "Descrizione CPV in relazione ai servizi integrati oggetto dell'Accordo Quadro" per ogni CPV, recando unicamente il solo importo stimato per l'Accordo Quadro ("Importo stimato (€) – "1.430.000.000,00") e non già l'importo stimato per ogni singolo CPV;
- Capitolato d'oneri alla "Tabella n. 3 - Descrizione Lotti", di cui all'art. 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, riporta i dati di "Importo stimato totale (€)" per ogni singolo lotto.

Tutto ciò premesso e considerato, anche allo scopo di determinare il riparto di attività in caso partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, si chiede di:

- 1) CHIARIRE quali siano gli importi stimati per ogni singolo CPV;
- 2) CHIARIRE quali siano gli importi stimati per ogni singolo CPV, con riferimento a ciascun lotto.

Risposta

In considerazione delle specificità della presente procedura, inerente l'affidamento di contratti aventi ad oggetto un Servizio Integrato Energia (EPC), l'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro è stato determinato tramite un'analisi che ha preso in esame: la spesa storica nei settori merceologici interessati, lo storico degli

ordinativi relativi alla precedente edizione dell'iniziativa, nonché le esigenze manifestate dalle Pubbliche Amministrazioni.

Si tratta pertanto di un importo presunto e comprensivo di tutte le prestazioni di diversa natura (forniture energetiche, manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione energetica, ecc.) incluse nell'appalto. Non è possibile definire stime separate per ciascun CPV, poiché i contratti includono prestazioni inscindibili per loro stessa natura.

26. Domanda

Premesso e considerato che:

il Capitolato d'oneri, all'art. 9, rubricato "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE", annovera tra – appunto – i "requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione", alla lett. D), la "Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164".

Tutto ciò premesso e considerato si chiede di **CONFERMARE** che, ai fini del possesso della sopracitata iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – e, dunque, per soddisfare il requisito di cui all'art. 9, lett. D), del Capitolato d'Oneri 6.1.2.b (i.e. Iscrizione EVE) –, gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice potranno legittimamente:

- a) fare ricorso all'avvalimento – e, in particolare, all'avvalimento di cui al comma 3, dell'art. 104, del D.lgs. n. 36/2023 – con un operatore economico impresa ausiliaria in possesso dell'iscrizione de quo;
- b) ricorrere al subappalto (100%) trattandosi di subappalto c.d. qualificante/necessario. In tal caso, l'operatore, nel proprio DGUE, dovrà dichiarare espressamente di voler subappaltare le prestazioni aventi ad oggetto le attività di fornitura in discorso.

Risposta

L'iscrizione nell'elenco cd. EVE rappresenta una condizione di esecuzione del contratto e non un requisito di partecipazione alla gara. In ragione di ciò non è necessario ricorrere all'avvalimento o al subappalto cd. qualificante. Rimane fermo che il concorrente privo dell'iscrizione dovrà ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica quale componente integrata del servizio oggetto dell'appalto.

27. Domanda

Premesso e considerato che:

- il Capitolato d'oneri, all'art. 9, rubricato "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE", annovera tra – appunto – i "requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione", alla lett. D), la "Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164";
- il Capitolato d'Oneri, all'art. 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, dispone, nel paragrafo dedicato ai "Requisiti di capacità economica e finanziaria" e ai "Requisiti di capacità tecnica e professionale", che tali requisiti di ordine speciale "devono essere soddisfatti dal RTI nel complesso".

Tutto ciò premesso e considerato si chiede di **CONFERMARE** che l'operatore economico, in possesso della sopracitata iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – che, dunque, soddisfa il requisito di cui all'art. 9, lett. D), del Capitolato d'Oneri 6.1.2.b (i.e. Iscrizione EVE) –, il quale partecipi in raggruppamento temporaneo di imprese e assuma la sola fornitura di energia elettrica nel riparto di attività all'interno del medesimo raggruppamento, ai fini del possesso dei requisiti speciali:

(i) possa legittimamente autodichiarare – e, quindi, dimostrare – il solo possesso dei “Requisiti di idoneità professionale” di cui all’art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, n. 1) (oltretché – si intende – del sopracitato requisito della iscrizione EVE);

(ii) non sia tenuto alla autodichiarazione – e, quindi, alla dimostrazione – del possesso dei requisiti di ordine speciale diversi dai requisiti indicati sopra al punto (i) e, precisamente:

a) non sia tenuto alla autodichiarazione – e, quindi, alla dimostrazione – del possesso dei “Requisiti di idoneità professionale”, di cui all’art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, n. 2), lett. a) e b), n. 3) e n. 4) del Capitolato d’oneri;

b) non sia tenuto alla autodichiarazione – e, quindi, alla dimostrazione – del possesso dei “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, di cui all’art. 6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, n. 5) del Capitolato d’oneri;

c) non sia tenuto alla autodichiarazione – e, quindi, alla dimostrazione – del possesso dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, di cui all’art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, lett. a), b) e c) del Capitolato d’oneri.

Risposta

Si conferma che, nell’ipotesi suddetta, l’operatore economico in possesso dell’iscrizione EVE che partecipi in forma associata e fornisca esclusivamente energia elettrica sia tenuto a dichiarare il solo possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Capitolato d’Oneri.

28.Domanda

Premesso e considerato che l’art. 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA del Capitolato d’Oneri prevede che “la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo [...] imposta del valore di € 16,00”. Tutto ciò premesso si chiede di CONFERMARE:

1) che, in caso di partecipazione a più lotti, l’imposta di bollo da assolvere sia comunque unica e del valore totale di € 16,00;

2) che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, sia necessario e sufficiente che la marca da bollo sia apposta sulla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE della Mandataria o sulla Dichiarazione di impegno congiunto del costituendo RTI.

Risposta

1. Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, è necessario presentare un’unica domanda di partecipazione rispetto alla quale dovrà essere assolta l’imposta di bollo dell’importo di 16,00 €.

2. Si evidenzia che, così come previsto al paragrafo 14.1 del Capitolato d’Oneri, in caso di partecipazione in RTI, il bollo è dovuto solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante.

29.Domanda

Premesso e considerato che l’art. 5 “REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE”, prevede, tra le altre che “gli operatori economici che intendono eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto rientranti nell’elenco delle attività indicate all’art 1 co. 53 legge 190/2012, devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”.

Tutto ciò premesso, si chiede di CONFERMARE che:

1) il possesso dell’iscrizione oppure l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla cosiddetta white list sia prescritto solamente per gli operatori economici che eseguiranno prestazioni rientranti in una delle categorie di cui al c. 53, L. 190/2012;

2) nell’ipotesi in cui l’operatore economico concorrente non esegua le prestazioni rientranti in una delle categorie di cui al c. 53, L. 190/2012 – perché tali prestazioni non rientrano nell’oggetto dell’appalto oppure atteso che le

stesse siano eseguite dalla mandante o dal subappaltatore o comunque da parte di altro operatore in virtù di una delle forme di cooperazione messe a disposizione dall'ordinamento della contrattualistica pubblica, lo stesso possa legittimamente scegliere di dichiarare quanto previsto nel format Domanda di partecipazione e precisamente "DICHARA di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito" demando l'indicazione specifica di tale soggetto in fase di esecuzione in caso di aggiudicazione.

Risposta

Si conferma in entrambi i casi.

30.Domanda

Con riferimento al paragrafo 6.2.3 "Fornitura di Energia elettrica" del Capitolato Tecnico si chiede di confermare se sia corretta la seguente interpretazione o, in alternativa, si chiede di dettagliare meglio il corretto intendimento dello stesso, facendo riferimento all'esempio riportato di seguito:

In caso di aggiudicazione di un lotto all'impresa partecipante Z, il POD del "cliente finale" X aderente alla Convenzione non verrà volturato a Z e rimarrà intestato a X sul SII (Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente Unico) e, previa sottoscrizione di uno specifico contratto di fornitura di energia elettrica con la società di vendita Y, fornito e fatturato direttamente da Y. Quindi, in caso di aggiudicazione del lotto alla società partecipante Z, la fornitura verrà successivamente effettuata e fatturata direttamente dalla società di vendita Y al "cliente finale" X che rimane l'intestatario (anche fiscale) del POD.

Risposta

Premesso che come previsto al paragrafo 9 lett. D) del Capitolato d'Oneri, costituisce requisito di esecuzione l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, il Fornitore, così come indicato al paragrafo 6.2.3 del Capitolato Tecnico, deve provvedere alla gestione del contratto e alla copertura dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica.

31.Domanda

Ravvisata la prevista clausola sociale di assorbimento del personale del gestore uscente, di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara, si chiede di indicare, per ciascun lotto, i seguenti elementi rilevanti:

- N° delle persone adibite al servizio;
- CCNL applicato;
- Monte ore;
- Qualifica e scatti di anzianità,

il tutto per consentire la corretta e consapevole formulazione dell'offerta da parte degli operatori economici, già in fase di partecipazione.

Risposta

Come previsto dal paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri, per l'applicazione della clausola sociale, l'Amministrazione, in fase di affidamento dell'Ordine e, in particolare, in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura, secondo le modalità previste al par. 5.1 del Capitolato tecnico, metterà a disposizione l'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, eventualmente riassorbibile. Il Fornitore dovrà, in tale sede, trasmettere all'Amministrazione il Piano di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale.

32.Domanda

Atteso che la procedura di gara ha per oggetto l'affidamento di servizi si chiede, relativamente ai limiti del subappalto ex art. 119 del D.lgs. 36/23 e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art 8 "Subappalto", di specificare per ciascuna delle seguenti prestazioni (P e S) i limiti del subappalto:

- Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centralizzati (P);
- Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento (S);
- Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici (S);
- Erogazione di gas e servizi connessi (S);
- Erogazione di energia elettrica e servizi connessi (S);
- Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici (S);
- lavorazioni di cui alla categoria SOA OG11.

Risposta

Si evidenzia che ai sensi del paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri e dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Divisione Sourcing Energy e Building Management
La Responsabile
(Ing. Simona Petetta)